



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA

Registro Ordinanze: /
Registro Generale: 6494/2007

nelle persone dei Signori:

PASQUALE DE LISE Presidente
ROBERTO POLITI Cons. , relatore
MARIO ALBERTO DI NEZZA Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **25 Luglio 2007**

Visto il ricorso 6494/2007 proposto da:
SOC FALLIMENTO IMMOBILIARE VAL LERONE SPA IN LIQUIDAZIONE

rappresentato e difeso da:

PERICU AVV. GIUSEPPE
SANINO AVV. MARIO
BASSANI AVV MARIO

con domicilio eletto in ROMA

V.LE PARIOLI, 180
presso
SANINO AVV. MARIO

contro

COMMISS DELEG SUPERAMENTO STATO EMERGENZA AREA STOPPANI

MINISTERO AMBIENTE TUTELA E TERRITORIO

rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dell'ordinanza n. 83/07 del Commissario Delegato in data 11 giugno 2007, notificata in data 6 luglio 2007 avente ad oggetto "Esercizio sostitutivo e rivalsa, in danno alla Società Val Lerone S.p.A. i.l. per le spese che verranno sostenute a tal fine da parte del Commissario Delegato per lo smaltimento dei rifiuti presenti nell'area stabilimento a partire da acque acide, bagni di cromatura, terre di pulizia, hot spot nei reparti lisciviazione ed acidificazione".

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO AMBIENTE TUTELA E TERRITORIO

Udito il relatore Cons. ROBERTO POLITI e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale d'udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

- viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso le impugnate determinazioni commissariali con le quali viene stabilito l'esercizio sostitutivo relativamente alle attività di bonifica e messa in sicurezza di area industriale, ponendosi a carico della ricorrente amministrazione fallimentare i relativi oneri;
- valutata la documentazione depositata in giudizio il 24 luglio 2007;
- rilevato come, secondo quanto è dato evincere dal ricorso, gli oneri in questione non risultano, allo stato, aver formato oggetto di quantificazione, di tal guisa che non è possibile argomentare l'esistenza di un pregiudizio avente carattere di gravità ed irreparabilità, la cui prova costituisce fondamento per l'adozione del sollecitato provvedimento cautelare;
- ulteriormente dato atto – con riferimento alla delibazione della proposta istanza cautelare – della preminenza assunta dall'interesse pubblico fatto valere dalla resistente Amministrazione in relazione alle finalità di bonifica precedentemente indicate rispetto all'interesse – di natura prettamente patrimoniale – dedotto in giudizio dalla parte ricorrente;
- da ultimo escluso che le dedotte doglianze, sia di carattere procedimentale che sostanziale, rivelino, prima facie, persuasivi profili di fondatezza, sì da non consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris inerente alla formulata istanza cautelare;

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 25 Luglio 2007

Il Presidente:

Il Relatore:

